

REGOLAMENTO CONSORTILE

Art. 1 Premesse

Innexta S.c.r.l. (di seguito anche “**Innexta**” o la “**Società**”), è una società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale italiano.

La Società svolge azioni e servizi strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell’accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio.

In particolare, a titolo esemplificativo la Società, si occupa di:

- progettare e realizzare studi, ricerche e attività formative e informative, organizzando eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di favorire la nascita delle PMI e start up innovative e di supportarne la competitività e la digitalizzazione;
- supportare le PMI, prevalentemente per il tramite del sistema camerale italiano, per favorire l’adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all’accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;
- fornire assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non in materia di credito e finanza, incrementando altresì la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;
- fornire servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, ecc).

Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione

Con il presente regolamento (“**Regolamento Consortile**”) si definiscono le modalità di contribuzione dei soci (di seguito anche “**Soci**”) ai sensi di quanto previsto all’art 9 dello Statuto di Innexta.

Art. 3 Modalità di approvazione, integrazione e diffusione

Il Regolamento Consortile (e le sue modifiche ed integrazioni) è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione del parere del Comitato per il Controllo Analogo.

Il Regolamento Consortile è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale di Innexa "*Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali*".

Art. 4 Durata

Il presente Regolamento ha durata indeterminata dalla data della sua approvazione fino ad eventuali modifiche e/o revoche secondo quanto disposto al precedente articolo 3.

Art. 5 Prestazione di servizi a favore dei Soci

A fronte della richiesta dei servizi i Soci corrispondono alla Società un corrispettivo determinato in base allo specifico preventivo, presentato dalla Società Consortile ed accettato dal Socio stesso.

Art. 6 Prestazione di servizi a favore di terzi

La Società può erogare servizi sul mercato nel rispetto della normativa che disciplina l'in house providing, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016. Nella determinazione dei corrispettivi per questi servizi, si dovrà tenere conto che queste attività devono permettere il conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società.

Art. 7 Modalità di determinazione, computo e corresponsione dei contributi dovuti dai soci

La determinazione dei contributi consortili ("**Contributi**") di cui al presente Regolamento è formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 dello Statuto di Innexa, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2615 ter Codice Civile. A decorrere dal 2022, ciascun Socio è tenuto a versare i Contributi annuali necessari all'esistenza, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Società. L'Assemblea, ogni anno, sulla base del bilancio previsionale e su proposta dal Consiglio di Amministrazione, determina la misura degli impegni dei Soci per l'anno successivo, nel rispetto di criteri idonei a salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Società.

La determinazione del contributo annuo di competenza di ciascun Socio è effettuata in ragione dei seguenti parametri:

- per il 40% con un contributo paritario per ogni Socio Camera di Commercio;
- per il 60% con una quota proporzionale al numero delle società di capitali attive iscritte al 30 settembre dell'anno precedente al registro delle imprese della circoscrizione di competenza.

L'ammontare del contributo spettante all'Unioncamere Nazionale e a quelle regionali è determinato contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale.

Qualora in corso d'anno vi sia l'ingresso di un nuovo Socio nella compagine societaria, il contributo richiesto è fissato sulla base dei parametri di cui sopra alla data di ingresso nella compagine societaria ed è richiesto nella sua totalità.

Il pagamento del contributo annuo consortile avverrà al momento dell'adesione ed in un'unica soluzione.

Art. 8 Conciliazione e Arbitrato

Eventuali controversie saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, da svolgersi da parte della Camera Arbitrale di Milano e da risolversi secondo il Regolamento adottato dalla suddetta Camera Arbitrale.

Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le eventuali controversie che possano derivare dal presente Regolamento saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato adottato dalla suddetta Camera Arbitrale.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Camera Arbitrale in conformità del suo Regolamento.

Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Art. 9 Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento o dallo Statuto di Innexa si applicano i principi e le norme che operano, per quanto compatibili, in materia di *in house providing* nonché quanto previsto dal Codice Civile.